

PARTE CIVILE, PERSONA OFFESA E RIFORMA CARTABIA (ART. 5)

Il danneggiato dal reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ha la facoltà di intervenire nel processo penale per ottenere le restituzioni e/o il risarcimento del danno mediante la costituzione di parte civile ovvero il deposito di un atto al giudice procedente. Una volta ammessa con ordinanza la costituzione per il principio di immanenza ovvero produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

La riforma Cartabia è intervenuta modificando alcuni punti della formalità di costituzione e dei termini.

Quanto al contenuto dell'atto, è noto che secondo l'art. 78 c.p.p. la dichiarazione debba contenere a pena di inammissibilità le generalità della persona che si costituisca, dell'imputato del difensore e della sua sottoscrizione nonché delle ragioni giustificatrici della domanda. Su tale ultimo punto la riforma è intervenuta con l'art. 78 comma I bis c.p.p. precisando che la costituzione di parte civile deve contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda "agli effetti civili" dando sostanzialmente veste normativa alla interpretazione maggioritaria della giurisprudenza formatosi sulla causa petendi. Questa, infatti era ritenuta sufficientemente delineata con riferimento al capo di imputazione soltanto quando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza. Nelle altre ipotesi, le ragioni che giustificano la domanda dovevano concretizzarsi nella descrizione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed i danni che dalla condotta di questo sono derivati. In altre parole si pretendeva una descrizione, se non analitica perlomeno inequivoca, del rapporto esistente tra il danno lamentato e il comportamento attribuibile all'imputato, come adesso previsto dalla novella legislativa.

La portata innovativa della disposizione può assumere una duplice chiave di lettura a seconda che la si ritenga volta a fondare un onere motivazionale nuovo e pregnante a carico del danneggiato dal reato al momento della costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero la si consideri correlata ad esigenze di chiarezza e delimitazione del contenuto necessario dell'atto in questione rispetto alla sanzione dell'inammissibilità.

La prima delle cennate prospettive, si giustifica alla luce della crescente autonomia dell'azione civile nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice penale, anche nell'ottica del passaggio diretto dalla sede penale a quella civile nel corso del processo, sia in ragione dell'ampiezza dell'impugnazione che per effetto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p.¹.

In questo senso, la previsione in commento è volta ad onerare il danneggiato dal reato di una maggiore puntualità e precisione nella formulazione delle domande restitutorie e risarcitorie e della chiara argomentazione in ordine al loro fondamento in termini civilistici.

¹ Cfr. art. 573, comma 1-bis, e l'art. 578, comma 1-bis c.p.p., rispettivamente introdotto e sostituito dall'art. 33 d.lgs n. 150 del 2022.

Di talché, è conseguenziale ritenere che tale domanda debba essere posta come autosufficiente e completa anche al fine dell'eventuale spostamento in sede civile².

Sarebbe, invece, eccessivo ritenere che la disposizione in discussione possa fondare un mutamento in ordine all'ampiezza della decisione del giudice sull'azione civile in sede penale, il quale non può che ritenersi limitato a prendere posizione in ordine alla condanna generica, eventualmente associata all'individuazione della provvisoria, senza per ciò onerare il giudice dell'esatta definizione del *quantum*. Tale conclusione è necessitata dal rilievo che la modifica è collocata nell'ambito di una norma volta alla delineazione dei contenuti dell'atto di costituzione di parte civile, senza ulteriori e più ampi riferimenti in altre disposizioni volte alla chiarificazione della portata decisoria conseguente all'esercizio dell'azione civile in sede penale.

La seconda delle chiavi di lettura prospettabili, invece, limita la portata dell'innovazione alla chiarificazione della portata dell'onere motivazionale dell'atto di costituzione di parte civile.

In particolare, tale interpretazione si fonda sul rilievo per cui l'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p., prevedeva già prima della nuova formulazione l'onere di motivare a pena di inammissibilità le ragioni giustificatrici della domanda giudiziale proposta. Di talché, l'introduzione del sintagma «agli effetti civili» sarebbe da leggere come precisazione della portata motiva dell'atto, in considerazione sia dell'esatta postura della parte civile nel processo penale, che dell'ampiezza dell'inammissibilità conseguente alla violazione della disposizione in questione, in un'ottica di razionalizzazione dell'atto introduttivo dell'azione civile in sede penale.

Il primo dei cennati profili si coglie in coerenza con la portata complessiva della riforma, nell'ottica di ridurre la partecipazione della parte civile al processo sul piano delle domande cautelari, restitutorie e risarcitorie che le spettano; e, poiché queste ultime sono legate alle pretese civilistiche nascenti da reato, si valuta coerentemente la scelta del legislatore della riforma di chiarire come l'onere motivazionale non possa che incentrarsi essenzialmente sulle ragioni giuridiche che sottendono le stesse.

Da tale angolo visuale, emerge con chiarezza l'intento di economia processuale che sottende la speditezza e la chiarezza dell'atto di costituzione di parte civile che, potrebbe, come spesso accade, recare l'indicazione delle ragioni della penale rilevanza della condotta dell'imputato, pur specificando, conseguentemente, che questo contenuto è ultroneo, non necessario, in quanto le ragioni su cui si fonda la pretesa del danneggiato dal reato nel costituirsi nel giudizio penale sono altre.

Allo stesso tempo, l'esatto contingentamento dell'onere motivazionale sul piano civilistico deve passare per la rimodulazione della sanzione cui andrebbe incontro la parte che non si uniformi a tale previsione. Di conseguenza, la norma in commento ha come ulteriore effetto quello di limitare l'inammissibilità della costituzione di parte civile ai soli casi in cui sia manchevole la componente motiva dell'atto sotto il profilo del fondamento giuridico delle pretese civilistiche.

² Questa necessità emerge dalla lettura della relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, nella quale si legge a pagina 164: «Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l'innovata formulazione dell'art. 78 lett. d)».

L'inserimento del sintagma "agli effetti civili", pertanto, realizza il duplice risultato di approfondire e delimitare l'onere motivazionale dell'atto di costituzione di parte civile.

Altro intervento rilevante della riforma appare anch'esso una presa d'atto dell'intervento giurisprudenziale ed attiene all'intervento in udienza del sostituto processuale della parte civile. Il comma 1 bis art. 78 c.p.p. prevede che il difensore munito della procura, sia ai sensi dell'art. 100 c.p.p. che dell'art. 122 c.p.p., possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione, salvo che risulti volontà contraria della parte interessata. La questione se il sostituto processuale potesse depositare la costituzione di parte civile era già stata affrontata dalla giurisprudenza con l'intervento delle Sezioni unite n. 12213 del 21.12.2017, che hanno affermato che il sostituto processuale del difensore, al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente. Con la novella legislativa si prevede che il difensore, al quale sono state conferite entrambe le procure ex artt. 100 e 122 c.p.p., salva diversa volontà della parte, possa conferire al proprio sostituto, con atto scritto, anche successivo pertanto alla procura medesima, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

Verificata, pertanto, la sussistenza di entrambe le procure che coerentemente ai principi generali di conservazione dell'atto e di prevalenza della sostanza sulla forma possono coesistere in unico atto, occorre verificare se la parte ha espresso volontà contraria al conferimento al sostituto dei poteri indicati, per poi accertarsi se con atto scritto il difensore procuratore speciale abbia conferito a un sostituto il potere di sottoscrivere e depositare l'atto.

Altra modifica riguarda i termini di costituzione di parte civile che, ante novella, scadevano sostanzialmente al momento della verifica della regolare costituzione delle parti (con facoltà di costituzione in udienza preliminare o fuori udienza comunque prima di tale momento). Riformulando l'art. 78 c.p.p., la riforma prevede che, se si tiene udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti mentre, se manca l'udienza preliminare, il termine è quello degli accertamenti della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. o 554 bis co. 2 c.p.p. (udienza predibattimentale di nuova applicazione).

Viene precisato che i termini sono posti a pena di decadenza (non più il termine, ma i termini al plurale) il che implica (e questa è la reale novità) che se il danneggiato non si costituisce parte civile in udienza preliminare entro la verifica della costituzione delle parti, non potrà poi farlo in udienza dibattimentale.

Inoltre si ribadisce che, se la costituzione avviene ex art. 484 c.p.p. dopo la scadenza del termine di cui all'art. 468 co. 1 c.p.p., la parte non può presentare lista testi. Sul punto non vi sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente, fermo restando che la parte danneggiata che sia anche persona offesa può presentare lista testi nel termine dell'art. 468 c.p.p. e poi costituirsi nel termine dell'art. 484 c.p.p.

Non è prevista alcuna norma di diritto intertemporale, quindi si applica il principio del *tempus regit actum*. La riforma entra in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99 bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).

Quanto alla persona offesa, è previsto, dalla riformulazione dell'art. 90 c.p.p., che la stessa ha la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio (anche PEC) ma se ha sporto querela ciò diventa obbligatorio, pena domiciliazione automatica presso il difensore o, in mancanza presso la segreteria del Pm o la cancelleria del giudice procedente ex art. 33 disp. Att. C.p.p. La gerarchia dei criteri recepisce gli approdi giurisprudenziali in materia di notifica delle istanze di revoca o sostituzione delle misure coercitive. La indicazione del domicilio può avvenire anche dopo aver sporto querela mediante dichiarazione a verbale, pec o racc.a.r. con firma autenticata ovvero le medesime modalità da utilizzare in caso di mutamento del domicilio.

Di tali obblighi la PO viene informata dalla autorità procedente sin dal primo contatto (art. 90 bis c.p.p.) così come del fatto che la mancata comparizione alla udienza alla quale sia stata citata come testimone così come l'assenza alla partecipazione a programma di giustizia riparativa verranno intese come remissioni tacite di querela. La prima ipotesi è in sostanza una presa d'atto di quanto già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla mancata comparizione della PO avvertita che tale comportamento sarebbe inteso come remissione tacita andando oltre poiché in tal caso viene anticipato alla stessa sin da subito che l'assenza a testimoniare rende improcedibile l'azione responsabilizzando il querelante.

In vista della celebrazione delle udienze già fissate in vigenza della formulazione normativa antecedente a quella della cd. riforma Cartabia testè richiamate, qualche attenzione va pure riservata agli avvisi contenuti all'art. 90 bis c.p.p., i quali sono, in alcuni casi, relativi ad istituti potenzialmente definitivi del giudizio (o del procedimento) di matrice procedimentale - processuale, sicchè, salvo alcune ipotesi, sarebbe auspicabile, da parte dei giudicanti, un'attività selettiva delle varie situazioni, in questi termini:

Udienze preliminari fissate per una data successiva a quella del 30.12.2022 con provvedimento antecedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia

All'Udienza Preliminare il G.U.P. dovrebbe, in ogni caso, e preliminarmente a qualsiasi questione, anche di costituzione delle parti, e pure in caso di costituzione di parte civile, rinviare il procedimento per fornire alla PO, anche mediante notifica del verbale e rinvio del procedimento ad altra udienza pre-dibattimentale, quanto meno gli avvisi non formulati al momento della fissazione dell'udienza potenzialmente definitivi del procedimento (*art. 90-bis c.p.p. comma 1, lettera a-sexies, lett. n-bis, lett. p-bis, p-ter e art. 90-bis.1*), ovvero tutti i nuovi avvisi previsti dagli artt. 90, 90 bis e 90 bis.1., specularmente a quanto sarebbe necessario fare con l'imputato per taluni di essi (**con salvezza di diritti di udienza**)

Prime udienze dibattimentali di procedimenti provenienti da Udienza Preliminare:

- nulla questo sulla costituzione di PC (lecita, fuori udienza, sino al 29.12.2022, per il principio di tempus regit actum, non più possibile in prima udienza dibattimentale tenuta in data successiva), ma alla prima udienza dibattimentale il Giudice dovrebbe, in ogni caso, fornire alla PO, anche mediante notifica del verbale e rinvio del procedimento, quanto meno gli avvisi non formulati al momento della fissazione dell'udienza e potenzialmente definitivi del procedimento (*art. 90-bis c.p.p. comma 1, lettera a-sexies, lett. n-bis, lett. p-bis, p-ter e art. 90-bis.1*), ovvero tutti i nuovi avvisi previsti dagli artt. 90, 90 bis e 90 bis.1., specularmente a quanto sarebbe necessario fare con l'imputato per taluni di essi (**con salvezza di diritti di udienza**).

Udienze dibattimentali successive alla prima udienza di procedimento proveniente da Udienza Preliminare:

il Giudice dovrebbe fornire alla PO, anche mediante notifica del verbale e rinvio del procedimento, quanto meno gli avvisi non formulati al momento della fissazione dell'udienza potenzialmente definitivi del procedimento (*art. 90-bis c.p.p. comma 1, lettera a-sexies, lett. n-bis, lett. p-bis, p-ter e art. 90-bis.1*), ovvero tutti i nuovi avvisi previsti dagli artt. 90, 90 bis e 90 bis.1., specularmente a quanto sarebbe necessario fare con l'imputato per taluni di essi.

Prime udienze dibattimentali fissate con citazione diretta a giudizio ex art. 555 c.p.p.:

all'udienza pre-dibattimentale il Giudice dovrebbe, in ogni caso, pure in quello di costituzione di parte civile, rinviare il procedimento per fornire alla PO, anche mediante notifica del verbale e rinvio del procedimento ad altra udienza pre-dibattimentale, quanto meno gli avvisi non formulati al momento della fissazione dell'udienza potenzialmente definitivi del procedimento (*art. 90-bis c.p.p. comma 1, lettera a-sexies, lett. n-bis, lett. p-bis, p-ter e art. 90-bis.1*), ovvero tutti i nuovi avvisi previsti dagli artt. 90, 90 bis e 90 bis.1., specularmente a quanto sarebbe necessario fare con l'imputato per taluni di essi (**con salvezza di diritti di udienza**).

Udienze successive alla prima udienza dibattimentale di procedimenti con rito monocratico ex art. 555 c.p.p.:

il Giudice dovrebbe fornire alla PO, anche mediante notifica del verbale e rinvio del procedimento, quanto meno gli avvisi non formulati al momento della fissazione dell'udienza potenzialmente definitivi del procedimento (*art. 90-bis c.p.p. comma 1, lettera a-sexies, lett. n-bis, lett. p-bis, p-ter e art. 90-bis.1*), ovvero tutti i nuovi avvisi previsti dagli artt. 90, 90 bis e 90 bis.1., specularmente a quanto sarebbe necessario fare con l'imputato per taluni di essi.

Coord. Marco Procaccini

Massimo Biscardi – Andrea D'Alessio - Massimo Tiberio